

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017  
2<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
CALEO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

**(2383) Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato**, approvato dalla Camera dei deputati

**(769) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo**

**(991) Monica CASALETTO ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio**

**(1181) RUTA ed altri. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo**

**(1734) Laura PUPPATO ed altri. - Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio 2016.

Il presidente CALEO segnala preliminarmente che è pervenuta la petizione n. 1628, attinente alla materia dei provvedimenti in titolo, che potrà dunque essere esaminata congiuntamente ai disegni di legge.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente CALEO ricorda il ciclo di audizioni svolto e dà quindi la parola ai relatori.

Il relatore per la 9<sup>a</sup> Commissione, senatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD), ripercorre l'ampio ventaglio di soggetti coinvolti nella fase conoscitiva dei provvedimenti in esame, che si è concluso con un confronto con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome. Preannuncia pertanto proposte emendative dei relatori che intervengono su vari punti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e sono finalizzate a tener conto delle indicazioni raccolte, dichiarandosi sin d'ora disponibile a valutare attentamente subemendamenti da riferire alle stesse.

La relatrice per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatrice PUPPATO (PD) si associa alle considerazioni del relatore Dalla Tor.

Il presidente CALEO propone pertanto di proseguire l'*iter* fissando un termine per la presentazione degli emendamenti ravvicinato, al fine di consentire ai relatori di depositare le loro proposte di modifica, sulle quali potrà aprirsi un ulteriore termine per i subemendamenti, valutata l'incisività delle proposte emendative degli stessi relatori. Nella seduta odierna avrà quindi corso il dibattito.

Il senatore PEGORER (Art. 1-MDP) prende atto della intenzione dei relatori di presentare proposte emendative e manifesta perplessità sull'utilità di una discussione generale che si svolga senza conoscerle.

Il presidente **CALEO** sottolinea che non è stata ancora depositata alcuna proposta emendativa da parte dei relatori e che, fino alla scadenza del termine, questi potranno trarre spunto dal dibattito delle Commissioni riunite.

Il senatore **RUTA** (PD) prende atto dell'intenzione preannunciata dai relatori di apportare modifiche condivise al testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, richiamando tuttavia l'esigenza di svolgere una fase emendativa che consenta la proposta di interventi alternativi a quelli dei relatori, pur nella prospettiva di un esame celere e sintetico per giungere ad una soluzione normativa soddisfacente.

La senatrice **MORONESE** (M5S) si associa alle considerazioni del senatore Pegorer, sottolineando la necessità di disporre di un congruo termine sia per la presentazione degli emendamenti al testo base, sia per la successiva presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Il senatore **PANIZZA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea come a suo avviso il disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati presenti numerosi profili di criticità, soprattutto per quanto concerne i rapporti tra normativa statale e prerogative delle autonomie locali. Preannuncia a sua volta la presentazione di emendamenti, riservandosi un'attenta valutazione delle proposte prefigurate dai relatori.

La senatrice **NUGNES** (M5S) auspica che il lavoro dei relatori sia proficuo e che si possa disporre di termini congrui per la presentazione dei subemendamenti alle loro proposte emendative.

Il senatore **VACCARI** (PD) osserva che la scelta del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, di iniziativa governativa, quale testo base, è una scelta naturale conforme alla prassi procedurale. Ritiene inoltre opportuno conoscere l'orientamento emendativo dei relatori per uno svolgimento più proficuo del dibattito.

Il relatore per la 9<sup>a</sup> Commissione, senatore **DALLA TOR** (AP-CpE-NCD) sottolinea l'esigenza di non individuare un termine eccessivamente breve per gli emendamenti, onde consentire anche la presentazione di proposte alternative a quelle dei relatori.

La senatrice **BIGNAMI** (Misto-MovX) ritiene necessario disporre di tempi congrui per la predisposizione di ordini del giorno ed emendamenti, anche in considerazione della contemporanea scadenza del termine per altri disegni di legge all'esame di ciascuna delle Commissioni.

Sulla base del dibattito, il presidente **CALEO** propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 2383 - d'iniziativa governativa e già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati - e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 12 ottobre, alle ore 12.

Le Commissioni riunite convergono.

Il presidente **CALEO** dà quindi la parola alla senatrice Puppato per l'illustrazione degli indirizzi che informeranno gli emendamenti dei relatori.

La relatrice per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatrice **PUPPATO** (PD) fa presente che le proposte dei relatori mirano a tener conto delle indicazioni emerse nel ciclo di audizioni e di quelle contenute nei disegni di legge esaminati congiuntamente. Un obiettivo da conseguire è innanzitutto quello della semplificazione del testo e del chiarimento delle definizioni recate dall'articolo 2. In merito al limite al consumo di suolo, di cui all'articolo 3, le proposte mirano a contemperare le esigenze di tutela ambientale con le potestà delle Regioni e gli ambiti di pianificazione territoriale ed urbanistica che ad esse competono, stabilendo tempi certi e strumenti efficaci per ridurre il consumo del suolo. È necessario altresì modificare le disposizioni relative alle priorità nel riuso dei suoli, prevedendo all'articolo 4 forme di fiscalità di vantaggio. E' poi opportuno correggere i termini della delega al Governo, recata dall'articolo 5, in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate.

L'articolo 6 dovrebbe individuare uno strumento apposito per la pianificazione del verde e delle superfici libere urbane. È inoltre intenzione dei relatori proporre correttivi alle misure di incentivazione recate dall'articolo 8. Un intervento incisivo andrà infine operato all'articolo 11, che reca le disposizioni transitorie e finali.

Il senatore **PEGORER** (*Art. 1-MDP*) manifesta apprezzamento per i contenuti delle proposte emendative dei relatori, auspicando che possano essere formulati con l'attenzione che meritano i temi particolarmente sensibili di cui trattano gli articoli 2, 3, 6 e 11.

La senatrice **NUGNES** (*M5S*) esprime fiducia nel lavoro dei relatori, sottolineando l'importanza di prestare grande attenzione alle modalità di calcolo delle superfici impiegabili.

Il senatore **RUTA** (*PD*) prende atto degli interventi prefigurati dalla relatrice Puppato, ritenendo che gli stessi investano i punti maggiormente qualificanti delle problematiche in esame.

La relatrice per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatrice **PUPPATO** (*PD*), replica che lo sforzo dei relatori è stato prioritariamente indirizzato a contemperare gli equilibri tra i benefici pubblici derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali e la necessità di limitare il consumo del suolo. In tal senso, acquista significato la previsione che la delibera di Giunta regionale, che dispone la realizzazione di tali opere e il connesso consumo di suolo, debba motivare congruamente il mancato impiego di altre aree e superfici già utilizzate. Con gli emendamenti proposti dai relatori si mira inoltre evitare ogni profilo di contenzioso costituzionale.

Il relatore per la 9<sup>a</sup> Commissione, senatore **DALLA TOR** (*AP-CpE-NCD*), chiarisce a sua volta che la nozione di interesse pubblico è il principio ispiratore dell'intervento normativo, tenendo presente la necessità di contemperare le prerogative statali con quelle delle Regioni e degli enti locali. Ciò ha comportato l'esigenza di espungere talune tematiche con implicazioni di particolare complessità, quali ad esempio l'assetto delle serre agricole e la materia prettamente urbanistica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017  
**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
**CALEO**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2383) Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato**, approvato dalla Camera dei deputati

**(769) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo**

**(991) Monica CASALETTO ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio**

**(1181) RUTA ed altri. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo**

**(1734) Laura PUPPATO ed altri. - Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo**

**- e petizione n. 1628 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre 2017.

Il presidente **CALEO** dà conto degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 2383, assunto quale testo base, pubblicati in allegato. Informa che i relatori hanno presentato le proposte emendative già preannunciate nella scorsa seduta. Alla luce della portata degli emendamenti dei relatori, è opportuno fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti esclusivamente a questi ultimi.

Di seguito ha luogo un breve dibattito al quale prendono parte i senatori **PEGORER (Art. 1-MDP)**, **VACCARI (PD)**, **MORONESE (M5S)** e **PICCOLI (Misto)**, in esito al quale le Commissioni riunite convengono sulla proposta del presidente Caleo di fissare il predetto termine alle ore 15 di lunedì 23 ottobre 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2383

**G/2383/1/9 e 13**

**NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

il suolo ci fornisce cibo, biomasse, materie prime ed è una risorsa sostanzialmente non rinnovabile, il degrado del suolo in Europa è un fenomeno complesso causato da pratiche agricole inadeguate, attività industriali, proliferazione urbana, opere di edificazione con ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell'aria;

l'Unione europea, dall'adozione della comunicazione del 2002 COM(2002) 179 ai giorni nostri, ha elaborato una serie di misure ed orientamenti atti a limitare il consumo del suolo;

nel 2006 è stata ufficializzata La «Strategia tematica per la protezione del suolo» attraverso lo strumento della Comunicazione, COM (2006) 231. Tale strategia si propone e si articola su quattro pilastri fondamentali:

a) adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione e all'uso sostenibile del suolo;

b) integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;

c) riduzione del divario oggi esistente di termini di conoscenze di alcuni settori della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di ricerca comunitari e nazionali;

d) maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo;

la proposta legislativa che è stata più idonea all'attuazione di tale strategia è la direttiva quadro, strumento flessibile, rispettoso della sussidiarietà grazie alla quale gli stati membri possono «modulare» il grado di accettabilità del rischio, il livello di ambizione in merito agli obiettivi da raggiungere, e la scelta delle misure più adeguate per realizzarli;

è stato questo lo spirito con il quale il legislatore europeo ha presentato alla Commissione la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo COM (2006) 236;

il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo nel novembre 2007 con una maggioranza di circa 2 terzi, ma, una minoranza (Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Malta e Austria) ha impedito che il Consiglio si esprimesse all'unanimità decretandone così il fallimento;

preso atto della situazione, la Commissione europea, nonostante il suo impegno a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C 153 del 21 maggio 2014);

il quadro regolatorio europeo risulta monco se si pensa che l'Unione dispone già di una norma sulla qualità dell'aria sia di una norma qualità delle acque;

il 2015 è stato indicato dall'ONU come l'anno internazionale dei suoli e che il primo maggio, a Milano, si è inaugurato l'Expo, evento mondiale che il nostro Paese ha scelto di dedicare ai temi summenzionati, che ha avuto per titolo «Nutrire il Pianeta, Energia per la vita»,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché sia promossa una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 TUE, paragrafo 2, e degli articoli 326-334 TFUE sul tema difesa del suolo.

**G/2383/2/9 e 13**

**MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

la programmazione urbanistica e la pianificazione territoriale spesso rappresenta l'occasione per destinare nuove porzioni di suolo all'edificazione, impegna il Governo:

a sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) ogni variazione della pianificazione urbanistica e territoriale al fine di prevenire ogni surrettizio aumento della superficie edificabile.

#### **G/2383/3/9 e 13**

**MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

la programmazione urbanistica e la pianificazione territoriale spesso rappresenta l'occasione per destinare nuove porzioni di suolo all'edificazione, impegna il Governo:

a prevedere che all'interno della valutazione ambientale strategica (VAS) sia prevista una apposita valutazione del parametro «consumo di suolo» del piano o programma sottoposto.

#### **G/2383/4/9 e 13**

**DONNO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 prevede che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali;

il comma 2 del predetto articolo 6 stabilisce che per compendio agricolo neorurale si intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale,

impegna il Governo:

a valutare di assumere con proprio provvedimento un elenco, anche non esaustivo, in ordine a quali siano le «nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati» al fine di evitare surrettiziamente una definizione di compendio agricolo neorurale eccessivamente ampia.

#### **G/2383/5/9 e 13**

**MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),  
considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 prevede che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali;

come stabilito dall'Unione europea, è iniziato il conto alla rovescia verso l'obiettivo dell'Unione europea di ridurre del 20 per cento il consumo energetico entro il 2020,

impegna il Governo:

dopo una attenta valutazione degli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a far sì che gli interventi edilizi connessi al progetto di compendio agricolo neorurale debbano almeno garantire alti *standard* di prestazione energetica compatibilmente con i vincoli di tutela previsti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### **G/2383/6/9 e 13**

**NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo:

a favorire e promuovere con ogni strumento il ricambio generazionale in agricoltura al [me di evitare l'abbandono di molte aree agricole la cui rilevanza non solo in termini economici ma anche di tutela e salvaguardia del territorio non può essere trascurata.

#### **G/2383/7/9 e 13**

**DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 disciplina la figura dei compendi agricoli neorurali, prevedendo che le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possano qualificare come tali, a determinate condizioni, gli insediamenti rurali locali,

impegna il Governo:

a definire principi generali e linee guida per il coordinamento tra i piani paesaggistici e i piani di sviluppo rurale, al fine di garantire la tutela e valorizzazione del paesaggio anche nella sua dimensione agro-silvo-pastorale.

#### **G/2383/8/9 e 13**

**MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (AS 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 definisce il compendio agricolo neorurale come l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale,

impegna il Governo:

nel valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, ad attivare un monitoraggio costante sugli effetti delle trasformazioni e degli interventi consentiti nell'ambito dei compendi agricoli neorurali sul paesaggio agro-silvo-pastorale e sulle conseguenti dinamiche ambientali, sociali ed economiche nel territorio rurale interessato.

#### **G/2383/9/9 e 13**

**NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a definire la natura degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra al fine di escludere che possano essere realizzati in zona agricola o avere una connessione o un rapporto di strumentalità con l'azienda agricola.

#### Art. 1

##### **1.1**

**NUGNES, DONNO, MORONESE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «articoli 9» aggiungere «, 41, 42»;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole: «valorizzazione e la»;*

c) *al comma 1, dopo la parola. «suolo» aggiungere le seguenti «ed il mantenimento delle sue funzioni pone»;*

d) *al comma 1, sostituire le parole: «alle superfici agricole» con le seguenti: «ai suoli agricoli e forestali»;*

e) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: «, valutazione di incidenza».*

## **1.2**

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica» con le seguenti: «, naturali e seminaturali».*

## **1.3**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «sottoposte a tutela paesaggistica» con le seguenti: «naturali e seminaturali».*

## **1.4**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «tutelare l'attività agricola» inserire le seguenti: «, forestale».*

## **1.5**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «contenere» aggiungere le seguenti: «e azzerare».*

## **1.6**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della prevenzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità».*

## **1.7**

I RELATORI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità».*

## **1.8**

I RELATORI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legislazione», inserire le seguenti: «statale e».*

## **1.9**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [MARTELLI](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».*

## **1.10**

I RELATORI

*Al comma 3 sostituire le parole da: «orientano» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e le Province autonome orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo ineditato».*

## **1.11**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva» con le seguenti: «, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione territoriale motivano puntualmente l'eventuale».*

## **1.12**

I RELATORI

*Al comma 4, dopo le parole: «suoli agricoli abbandonati» inserire le seguenti: «e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli».*

## **1.13**

D'ALÌ

*Al comma 4, sopprimere le parole: «ai fini del contenimento del consumo di suolo».*

#### 1.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Al comma 4 sostituire la parola: «contenimento» con la seguente: «azzeramento».*

### Art. 2

#### 2.1

##### I RELATORI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;

b) per "superficie libera": suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (consumo di suolo permanente), o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (consumo di suolo reversibile);

d) per "rigenerazione urbana": un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologicoambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;

g) per "contesto prevalentemente artificiale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;

h) per "contesto a media densità": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;

i) per "contesto prevalentemente agricolo o naturale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento».

#### 2.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

*Al comma 1, premettere alla lettera a) le seguenti:*

«1-a) "suolo": lo strato superficiale della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Esso, grazie alla propria fertilità fisica, chimica e biologica, produce insostituibili funzioni e servizi ecosistemici nella produzione di alimenti e di altre biomasse, nell'immagazzinare e trasformare minerali, materia organica, acqua, energia e sostanze chimiche, nel filtrare le acque e gli inquinanti. Il suolo rappresenta la piattaforma dell'attività

umana, oltre a costituire l'*habitat* di gran parte degli organismi della biosfera; esso è fonte di materie prime ed è testimone degli ambienti del passato; esso inoltre è componente essenziale della zona critica della terra, cioè dello strato che si estende dal limite più esterno della vegetazione fino alla zona in cui circolano le acque sotterranee. Il suolo è una risorsa soggetta a processi di formazione estremamente lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa non rinnovabile;

2-a) "degrado del suolo": la perdita delle capacità del suolo di svolgere le sue funzioni e i suoi servizi ecosistemici».

## 2.3

### MORONESE, DONNO, NUGNES

*Al comma 1, sostituire le lettere a), b, e c) con le seguenti:*

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

## 2.4

### NUGNES, DONNO, MORONESE

*Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi, impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

## 2.5

### MORONESE, DONNO, NUGNES

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione».

## 2.6

### MORONESE, DONNO, NUGNES

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, nonché qualunque processo finalizzato alla costruzione di nuovi edifici, insediamenti, alla densificazione o alla conversione di terreno di un'area urbana. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata come prevista dalla lettera d) del presente comma».

## 2.7

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale soggetta a trasformazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata ai sensi della definizione del presente articolo».

## 2.8

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per "consumo di suolo": la perdita di superfici naturali o semi naturali causata dalla impermeabilizzazione o copertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa».

## 2.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie agricola, naturale e seminaturale, trasformata con interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione; ».

## 2.10

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale» con le seguenti: «la superficie agricola, naturale e seminaturale, annualmente».*

## 2.11

DONNO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, FATTORI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «annuale».*

## 2.12

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di copertura artificiale»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».*

## 2.13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «Il calcolo del consumo», fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla lettera b), sopprimere le parole da: «per le aree» fino a: «18 aprile 2016, n. 50,»;*

*alla lettera d), sopprimere le parole da: «le aree» fino a: «tecnologici».*

## 2.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».*

## 2.15

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «, naturali e seminaturali» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».*

#### **2.17**

**NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, purché il suolo in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».*

#### **2.18**

**MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) per "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate».*

#### **2.19**

**ANITORI, VICARI**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b) dopo le parole: «per superficie agricola» eliminare le seguenti: «, naturale e seminaturale»;*

*b) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) per "superficie naturale e seminaturale" non agricole: le superfici non qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici, anche in area urbanizzata, allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso»;*

*c) dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) per "consumo di suolo naturale e seminaturale": l'incremento annuale netto della superficie naturale e seminaturale, oggetto di impermeabilizzazione del suolo, nonché di interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi all'attività agricola».*

#### **2.20**

**MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: «non impermeabilizzate» le seguenti: «né urbanizzate».*

#### **2.21**

**DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge».*

#### **2.22**

**MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine della lettera.*

#### **2.23**

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «fatta eccezione per» fino alla fine della lettera.*

#### **2.24**

**ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale» con le seguenti: «produttivi per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».*

#### **2.25**

**ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», con le seguenti: «produttivi».*

## **2.26**

### **PICCOLI**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «compensazione ambientale» sono aggiunte le seguenti: «per le aree interessate da opere di pubblica utilità previste da piani e programmi approvati da un'amministrazione pubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50» sono aggiunte le seguenti: «e per le opere di pubblica utilità previste da piani e programmi approvati da un'amministrazione pubblica».*

## **2.27**

### **ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione».*

## **2.28**

### **NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola tali da eliminare o ridurre la permeabilità anche attraverso interventi di compattazione dovuti alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;».*

## **2.29**

### **ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».*

## **2.30**

### **D'ALÌ**

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli insediamenti di infrastrutture destinati alla produzione di energia alternativa su terreni agricoli, destinata a scopi commerciali;».*

## **2.31**

### **ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) per "area urbanizzata": la parte del territorio costituita da centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera b) del presente comma, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;».*

## **2.32**

### **MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «con continuità dei lotti».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «dotate di» inserire la seguente: «infrastrutture,».*

## **2.33**

### **DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, qualora all'interno dell'area medesima risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;».*

## **2.34**

### **DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «nelle aree urbanizzate», inserire le seguenti: «che non comportino consumo di suolo»;*

b) *sopprimere le parole: «di contenimento del consumo di suolo,».*

### **2.35**

**DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI**

*Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).*

### **2.36**

**BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES**

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«h) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio».

### **2.37**

**ARRIGONI, CANDIANI**

*Sopprimere il comma 2.*

### **2.38**

**I RELATORI**

*Al comma 2 sostituire le parole: «in fine», con le seguenti: «alla fine del primo periodo».*

### **2.39**

**MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sede di servizi ecosistemici».*

### **2.40**

**NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da considerare bene comune».*

### **2.41**

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 23, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e seminaturali;"».

## **Art. 3**

### **3.1**

**I RELATORI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

*(Limite al consumo di suolo)*

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 12 mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggista, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità decennale e, decorso tale termine, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di giunta, valore di insediamento prioritario.

8. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo».

### 3.2

#### NUGNES, DONNO, MORONESE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3.

*(Limite al consumo di suolo)*

1. Non è consentito, a partire dal 1° gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale deve essere ridotto annualmente, del 10 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo nelle diverse Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, della presenza di aree significative, di pregio naturalistico e paesaggistico e soggette a rischio idrogeologico, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agro alimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sotto-utilizzate e da recuperarsi, nonché della necessità del miglioramento della sovranità alimentare. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo precedente definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per tipologie di Comuni.

2. A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, la pianificazione urbanistica dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, i nuovi strumenti urbanistici non possono prevedere aree di nuova espansione;

b) nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, negli strumenti urbanistici vigenti sono fatti salvi i piani attuativi convenzionati approvati alla data di pubblicazione e della presente legge e le concessioni edilizie già rilasciate;

c) entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, annualmente, entro 45 giorni dalla pubblicazione definitiva dei dati di cui al comma 7, il Consiglio comunale verifica la compatibilità dello strumento urbanistico vigente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui al comma 1. Con deliberazione del Consiglio comunale il Comune potrà stabilire la riduzione della capacità edificatoria prevista nello strumento urbanistico per le parti non ancora attuate e non soggette a strumenti urbanistici convenzionati, in ogni caso garantendo l'obiettivo di riduzione annuale di cui al comma 1 e, nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, garantendo l'obiettivo di riduzione del 10 per cento di consumo di suolo a livello comunale;

d) fino alla deliberazione del Consiglio comunale e all'eventuale conseguente variante al piano urbanistico non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione o, in assenza di tali percentuali, non riduca annualmente del 10 per cento il consumo di suolo, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

4. Il monitoraggio sul consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale, sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA eventuali proposte di modifica alla cartografia entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo aver verificato la

correttezza delle proposte di modifica insieme all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente».

### 3.3

**MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

*(Limite al consumo di suolo)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale deve essere ridotto del 20 per cento ogni anno. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo delle Regioni, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche. Le Regioni, tenendo conto degli elementi di cui presente comma, definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per le tipologie di Comuni.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione di cui al presente comma, la pianificazione urbanistica deve attenersi ai seguenti criteri:

a) i nuovi Piani urbanistici non possono prevedere aree di nuova espansione e l'occupazione di suolo libero nelle aree già urbanizzate;

b) nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, negli strumenti urbanistici vigenti sono fatti salvi i Piani attuativi convenzionati approvati alla data di pubblicazione della presente legge e le concessioni edilizie già rilasciate;

c) entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, annualmente, entro 45 giorni dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 7, il Consiglio comunale verifica la compatibilità del Piano Regolatore vigente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 1. Con deliberazione del Consiglio comunale il Comune può stabilire la riduzione della capacità edificatoria prevista nel PRG per le parti non ancora attuate e non soggette a strumenti urbanistici convenzionati, in ogni caso garantendo l'obiettivo di riduzione annuale del 20 per cento di consumo di suolo a livello comunale;

d) fino alla deliberazione del Consiglio comunale e l'eventuale conseguente variante al PRG non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione o, in assenza di tali percentuali, non riduce annualmente del 20 per cento il consumo di suolo, non si consentono interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

### 3.4

**MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

*(Limite al consumo di suolo)*

1. Non è consentito, a partire dal 1° gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale dovrà essere ridotto, annualmente, del 10 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo nelle diverse Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, della presenza di aree significative, di pregio naturalistico e paesaggistico e soggette a rischio idrogeologico, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agro alimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sottoutilizzate e da recuperare, nonché della necessità del miglioramento della

sovranità alimentare. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo precedente definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per tipologie di Comuni.

2. A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, la pianificazione urbanistica dovrà attenersi ai seguenti criteri: *a)* nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, i nuovi strumenti urbanistici non possono prevedere aree di nuova espansione *b)* nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, negli strumenti urbanistici vigenti sono fatti salvi i piani attuativi convenzionati approvati alla data di pubblicazione della presente legge e le concessioni edilizie già rilasciate *c)* entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge e, annualmente, entro 45 giorni dalla pubblicazione definitiva dei dati di cui al comma 7, il Consiglio comunale verifica la compatibilità dello strumento urbanistico vigente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui al comma 1. Con deliberazione del Consiglio comunale il Comune potrà stabilire la riduzione della capacità edificatoria prevista nello strumento urbanistico per le parti non ancora attuate e non soggette a strumenti urbanistici convenzionati, in ogni caso garantendo l'obiettivo di riduzione annuale di cui al comma 1 e, nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, garantendo l'obiettivo di riduzione del 10 per cento di consumo di suolo a livello comunale *d)* fino alla deliberazione del Consiglio comunale e all'eventuale conseguente variante al piano urbanistico non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione o, in assenza di tali percentuali, non riduca annualmente del 10 per cento il consumo di suolo, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

4. Il monitoraggio sul consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera *a)* della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale, sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA eventuali proposte di modifica alla cartografia entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo aver verificato la correttezza delle proposte di modifica insieme all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente».

### 3.5

#### **NUGNES, DONNO, MORONESE**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Non è consentito, a partire dal 1° gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale deve essere ridotto annualmente, del 20 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo nelle diverse Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, della presenza di aree significative, di pregio naturalistico e paesaggistico e soggette a rischio idrogeologico, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sotto-utilizzate e da recuperarsi, nonché della necessità del miglioramento della sovranità alimentare. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo precedente definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per tipologie di Comuni».

### 3.6

**FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali»;

b) *ai commi 3 ed 8 sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) *al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «e nelle province autonome».

### 3.7

**PANIZZA**

*All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali»;

b) *al comma 3 e al comma 8, le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano», *sono soppresse;*

c) *al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano» *e all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «e nelle province autonome».

### 3.8

**FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali»,

b) *ai commi 3 ed 8 sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) *al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 3.9

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo, rilevato ai sensi del comma 7 del presente articolo, nei tre anni precedenti».

### 3.10

**ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «sentiti gli enti di cui al comma 7» *con le seguenti:* «tenuto conto dei programmi delle singole Regioni».

### 3.11

**ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* «dell'estensione del suolo già urbanizzato e».

### 3.12

**MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma 2 sostituire le parole da:* «qualora la deliberazione» *fino alla fine con le seguenti:* «La deliberazione è adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora la deliberazione non sia adottata, nel rispetto dei termini provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nei successivi 30 giorni».

### 3.13

ARRIGONI, CANDIANI

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente tale termine» fino alla fine del comma.*

### 3.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Al comma 2 dopo le parole: «con deliberazione del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro i successivi 30 giorni,».*

### 3.15

ARRIGONI, CANDIANI

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.16

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle opere d'interesse statale,».*

### 3.17

ARRIGONI, CANDIANI

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 3.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 4, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».*

### 3.19

NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI

*Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire le parole: «sono stabiliti», con le seguenti: «è stabilita»;*

b) *dopo le parole: «in termini quantitativi» aggiungere le seguenti: «e qualitativi»;*

c) *sopprimere le parole: «nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale».*

### 3.20

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la ripartizione ivi prevista è adottata con deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare nei successivi 30 giorni, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7».

### 3.21

ARRIGONI, CANDIANI

*Al comma 6, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente tale termine» fino alla fine del comma.*

### 3.22

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Al comma 6 dopo le parole: «con deliberazione del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro i successivi 30 giorni,».*

### 3.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 8, sostituire la parola: «quinquennale» con la parola: «triennale».*

### 3.24

ARRIGONI, CANDIANI

*Sopprimere il comma 9.*

### **3.25**

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Le previsioni che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità quinquennale e, decorso tale termine senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.

9-ter. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

9-quater. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2 non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

9-quinquies. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola e agrituristica non concorrono al computo del consumo di suolo».

## **Art. 4**

### **4.1**

**NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, adottano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali».

### **4.2**

**NUGNES, DONNO, MORONESE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* «comma 2, le Regioni, » *aggiungere le seguenti:* «e le province autonome»;

b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «incentivare i comuni, singoli e associati, a»;

c) *al comma 1, dopo le parole:* «promuovere strategie» *aggiungere le seguenti:* «e interventi»;

d) *al comma 1, sostituire le parole:* «e di rinnovo edilizio» *con le seguenti:* «e edilizia»;

e) *al comma 1, sostituire la parola:* «ciclabile» *con la seguente:* «ciclopedonale»;

f) *al comma 1, al primo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole:* «, con conseguente riduzione del rischio idrogeologico e sismico»;

g) *al comma 6, dopo le parole:* «Decorso il termine di cui al comma 1,» *aggiungere le seguenti:* «delle aree»;

h) *al comma 6, dopo le parole:* «la Regione» *aggiungere le seguenti:* «o la provincia autonoma»;

i) *al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «la Regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni» *conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:* «decorso tale termine»;

j) *al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:* «privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive»;

k) *al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'adozione e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o varianti che modificano la destinazione delle aree libere»;*

l) *al comma 8, dopo le parole: «al prefetto» aggiungere le seguenti: «competente per territorio».*

#### **4.3**

I RELATORI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» fino a: «della presente legge» con le seguenti: «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».*

#### **4.5**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

#### **4.6**

BIGNAMI

*Al comma 1 dopo le parole: «ristrutturazione urbanistica» inserire le seguenti: «, risanamento ambientale».*

#### **4.7**

I RELATORI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni» fino alla fine del periodo.*

#### **4.8**

DONNO, NUGNES, MARTELLI, FATTORI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

#### **4.9**

DONNO, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FATTORI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

#### **4.10**

ANITORI, VICARI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano proporzionati al tipo di superficie utilizzata, agricola o naturale e seminaturale».*

#### **4.11**

ARRIGONI, CANDIANI

*Sopprimere il comma 3*

#### **4.12**

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le Regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio dettano nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni per disciplinare il censimento e il suo periodico aggiornamento, la pubblicazione dei dati sui siti *web* istituzionali».

#### **4.13**

I RELATORI

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «in forma aggregata».*

#### 4.14

##### ARRIGONI, CANDIANI

*Al comma 3, sopprimere il periodo «L'esecuzione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo».*

#### 4.15

##### I RELATORI

*Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» fino a: «della presente legge» con le seguenti: «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».*

#### 4.16

##### ARRIGONI, CANDIANI

*Al comma 3, penultimo periodo sopprimere le parole: «e privato».*

#### 4.17

##### MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Ai fini di monitorare il consumo di suolo illegale, è istituita la banca dati dei titoli abilitativi nella quale confluiscono tutte le informazioni ed i dati relativi ai titoli stessi.

3-ter. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali, si avvalgono della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle Infrastrutture. L'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca dati e dei rilievi satellitari è garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente. Gli enti, le amministrazioni e gli organismi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. Il tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale di cui al comma 1 comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed una sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.18

##### I RELATORI

*Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:*

«4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni Comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale. L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole, alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 5. Sono escluse le iniziative anche private giustificate da motivato interesse pubblico riconosciuto sulla base di apposita delibera della giunta regionale.

5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al

contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della "cintura verde" è parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame».

#### 4.19

ARRIGONI, CANDIANI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente tale termine» fino alla fine del comma.*

#### 4.20

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Al comma 4 dopo le parole: «con deliberazione del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro i successivi 30 giorni.».*

#### 4.21

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

*Al comma 5, dopo le parole: «delle aree di cui al comma 1», inserire le parole: «e degli immobili abbandonati».*

#### 4.22

ARRIGONI, CANDIANI

*Al comma 6, sopprimere le parole da: «Decorso il termine assegnato» fino alla fine del comma.*

#### 4.23

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

*Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il divieto previsto dal presente comma si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3».*

#### 4.25

ARRIGONI, CANDIANI

*Al comma 8, sostituire le parole: «al prefetto» con le seguenti: «alla regione territorialmente competente».*

#### 4.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nell'ambito della pianificazione territoriale di propria competenza, i comuni possono individuare ai margini del perimetro delle aree urbanizzate, una cintura verde con funzioni agricole, ambientali, ricreative, e di conservazione degli ecosistemi, anche tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo esistente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10. Il piano della cintura verde è finalizzato a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo un regolare assorbimento delle acque piovane. I comuni che attuano le disposizioni di cui al presente articolo sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9 della presente legge».

#### 4.0.1

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

(Diritti edificatori)

1. Il diritto edificatorio sussiste quando è previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato.

2. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente».

Art. 5

#### 5.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

*Sopprimere l'articolo.*

## 5.2

**MORONESE, DONNO**

*Sopprimere l'articolo.*

## 5.3

**MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Sopprimere il comma 1.*

## 5.4

**NUGNES, DONNO, MORONESE**

*Apporre le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: «recanti», con le seguenti: «volti ad incentivare l'utilizzo effettivo degli immobili utilizzati»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e privati, basati», aggiungere le seguenti: «sulla bonifica»;*

c) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «basati sul riuso del suolo», aggiungere le seguenti: «, sulla rigenerazione delle funzioni ecologiche del suolo»;*

d) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «piste ciclabili», aggiungere le seguenti: «di aree naturalistiche»;*

e) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della viabilità degli spazi urbani pubblici».*

## 5.5

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Al comma 1, dopo le parole: «volte a semplificare», inserire le seguenti: «e ad incentivare con opportune misure fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

## 5.6

**I RELATORI**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da: «, nel rispetto delle norme» fino a: «paesaggistico e ambientale» con le seguenti: «e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali»;*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;»;*

c) *alla lettera b), sostituire le parole: «i progetti» con le seguenti: «le forme di intervento»;*

d) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di contenimento del consumo di suolo»;*

e) *alla lettera d), sopprimere le parole: «per un congruo periodo», e sostituire le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nelle aree urbane degradate»;*

f) *alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza».*

## 5.7

**ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «le procedure per gli», con le seguenti: «i criteri e le procedure per l'attuazione da parte dei comuni di».*

## 5.8

**MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «impatto ambientale» aggiungere la seguente: «, paesaggistico».*

## 5.9

**MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*. Prevedere che per progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* siano garantite forme di partecipazione e consultazione preventiva dei cittadini».

#### 5.10

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera *c)*, inserire la seguente:

«*c-bis*) garantire forme di pubblicità degli interventi».

#### 5.11

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, lettera *e)*, dopo la parola: «assicurare» inserire le seguenti: «il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e».

#### 5.12

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente:

«*e-bis*). Introdurre incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio esistente».

#### 5.13

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, lettera *f)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni di maggior tutela contenute nei piani paesaggistici».

#### 5.14

MARTELLI, DONNO, MORONESE, NUGNES, FATTORI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

#### 5.15

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "i comuni" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*"».

#### 5.16

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il costo di costruzione determinato dai Comuni è commisurato all'entità del consumo di suolo con facoltà di prevedere costi di costruzione inferiori e misure di incentivazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente"».

#### 5.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari a tre volte la somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento. Il contributo aggiuntivo di cui al presente comma non si applica agli interventi previsti nelle aree urbanizzate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire. Le Regioni e le Province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al presente comma, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per opere di rigenerazione

delle aree urbane degradate di cui al presente articolo e per interventi di riqualificazione ambientale di competenza dei Comuni».

## Art. 6

### 6.1

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

**NUGNES, DONNO, MORONESE**

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.3

**MORONESE, DONNO**

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.4

**I RELATORI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – (*Piano del verde e delle superfici libere urbane*). - 1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le Regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun Comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:

a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti ed in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;

e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e morfologia;

g) provveda all'individuazione della cintura verde di cui all'articolo 4 comma 5, quale parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane».

*Consequentemente all'articolo 7, comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6,».*

### 6.5

**MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma 2 dopo le parole: «dell'attività di recupero e di riqualificazione» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi della presente legge».*

### 6.6

**MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI**

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche con la demolizione e la ricostruzione,».*

## 6.7

**NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI**

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «storico-culturale» le seguenti: «e testimoniale».*

## 6.8

**NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI**

*Al comma 4, dopo la parola: «realizzati» aggiungere le seguenti: «esclusivamente su superfici già edificate».*

## 6.9

**MARTELLI, MORONESE, DONNO, NUGNES, FATTORI**

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'intervento,» aggiungere le seguenti: «e coerenti con l'architettura rurale tradizionale anche ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378».*

## 6.10

**DONNO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, FATTORI**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*«4-bis. Gli interventi di cui ai precedenti commi devono conseguire il massimo della prestazione energetica compatibilmente con i vincoli di tutela previsti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

## 6.11

**MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI**

*Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c) e h).*

## 6.12

**MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI**

*Al comma 5, sopprimere la lettera c).*

## 6.13

**DONNO, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FATTORI**

*Al comma 5, sopprimere la lettera h).*

## 6.14

**CONTE**

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «per almeno venti anni» con le seguenti: «per almeno dieci anni».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «ventesimo anno», con le seguenti: «decimo anno».*

## 6.15

**MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI**

*Al comma 8, sopprimere le parole: «di mitigazione e compensazione ambientale».*

## 6.16

**DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI**

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

*«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente previa approvazione dei piani paesaggistici regionali di cui agli articoli 135, 143 e 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio».*

## Art. 7

### 7.1

**D'ALÌ**

*Sopprimere l'articolo.*

### 7.2

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Per le superfici agricole» con le seguenti: «Per le superfici agricole, naturali e seminaturali censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema*

informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,».

### **7.3**

#### **I RELATORI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «agricole» con le seguenti: «libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,».*

### **7.4**

#### **CONTE**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale», con le seguenti: «pagamenti per superficie dall'Unione europea».*

### **7.5**

#### **ALBANO**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuti dell'Unione Europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale», con le seguenti: «pagamenti per superficie dall'Unione Europea».*

### **7.6**

#### **MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «venti anni».*

### **7.7**

#### **MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venti».*

### **7.8**

#### **MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici».*

### **7.9**

#### **NUGNES, DONNO, MORONESE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «5 anni» con: «10 anni»;*
- b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6»;*
- c) *al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, indifferibili e urgenti»;*
- d) *al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pena la nullità dell'atto o del contratto».*

### **7.10**

#### **MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma 1 sostituire le parole: «cinque» con le seguenti: «dieci».*

### **7.11**

#### **D'ALÌ**

*Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive.» con le seguenti: «fatte salve le iniziative per la realizzazione di progetti di pubblica utilità.».*

### **7.12**

#### **I RELATORI**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non funzionali all'attività agricola» con le seguenti: «non connessi alla conduzione dell'attività agricola».*

### **7.13**

#### **D'ALÌ**

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **7.14**

**ALBANO**

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: «aiuti» con la seguente: «pagamenti»*

#### **7.15**

**CONTE**

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «degli aiuti» con le seguenti: «dei pagamenti». Conseguentemente, sostituire le parole: «gli aiuti» con le seguenti: «i pagamenti».*

#### **7.16**

**D'ALÌ**

*Sopprimere il comma 2.*

#### **7.17**

**CONTE**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a pena di nullità» con le seguenti: «a pena di annullabilità».*

#### **7.18**

**ALBANO**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a pena di nullità» con le seguenti: «a pena di annullabilità».*

#### **7.19**

**D'ALÌ**

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **7.20**

**D'ALÌ**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 euro e non superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «500 euro e non superiore a 2.500 euro».*

#### **7.21**

**NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI**

*Al comma 3, dopo le parole: «ripristino dello stato dei luoghi.» aggiungere il seguente periodo: «Le sanzioni amministrative pecuniarie sopraindicate si applicano anche al pubblico funzionario che abbia violato o abbia concorso nella violazione dei divieti di cui al comma 1».*

#### **7.22**

**I RELATORI**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «della parte I» inserire le seguenti: «e II».*

### **Art. 8**

#### **8.1**

**BIGNAMI**

*Al comma 1, dopo le parole: «gli interventi di» inserire le seguenti: «risanamento ambientale e».*

#### **8.2**

**I RELATORI**

*Al comma 1, dopo le parole: «gli interventi di» inserire le seguenti: «riqualificazione e».*

#### **8.3**

**NUGNES, DONNO, MORONESE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: «sfruttati» con: «utilizzati»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «ad uso agricolo» con le seguenti: «ai fini agricoli»;*

c) *al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche utilizzando strumenti come la remunerazione dei servizi ecosistemici ad ambientali nei termini previsti dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;*

d) *Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni e gli incentivi nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché criteri e modalità attuative a favore di imprenditori agricoli, che avviano un'attività d'impresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### **8.4**

I RELATORI

*Al comma 2, dopo le parole: «il recupero di edifici» inserire le seguenti: «, manufatti».*

#### **8.5**

I RELATORI

*Al comma 2, dopo le parole: «e di infrastrutture rurali» inserire le seguenti: «di antico impianto».*

#### **8.6**

I RELATORI

*Al comma 2, sostituire le parole: «nei nuclei abitati rurali» con le seguenti: «di antico impianto nei nuclei abitati rurali finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1,».*

#### **8.7**

I RELATORI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate».*

#### **8.8**

[FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

#### **8.9**

I RELATORI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche di natura fiscale,».*

#### **8.10**

[MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI](#)

*Dopo il comma 3, inserire la seguente comma:*

«3-bis. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di eliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel Comune di competenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione».

#### **8.11**

[DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale».

#### **8.12**

I RELATORI

*Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:*

«4. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5 comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, di fiscalità

immobiliare e fondiaria e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana».

### **8.13**

#### **CONTE**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La ricostruzione di edifici in aree rurali, ove siano riscontrati gravi impedimenti oggettivi derivanti da cause naturali o da altro impedimento, è sempre consentita senza aggiunta di cubatura ed alterazione di funzione abitativa o d'uso. L'esistenza del grave impedimento deve essere verificata e documentata mediante presentazione di perizia giurata a cura di un professionista abilitato incaricato della progettazione di interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Prima della ricostruzione gli edifici inagibili devono essere abbattuti».

### **8.14**

#### **ALBANO**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La ricostruzione di edifici in aree rurali, ove siano riscontrati gravi impedimenti oggettivi derivanti da cause naturali o da altro impedimento, è sempre consentita senza aggiunta di cubatura ed alterazione di funzione abitativa o d'uso. L'esistenza del grave impedimento deve essere verificata e documentata mediante presentazione di perizia giurata a cura di un professionista abilitato incaricato della progettazione di interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Prima della ricostruzione gli edifici inagibili devono essere abbattuti».

### **8.15**

#### **I RELATORI**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «compensando il minor introito con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».

### **8.16**

#### **NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI**

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il costo di costruzione determinato dai comuni è commisurato all'entità del consumo di suolo con facoltà di prevedere costi di costruzione inferiori e misure di incentivazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente"».

### **8.17**

#### **DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«7-bis. I comuni possono elevare l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata sul patrimonio immobiliare che risulta in utilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I proventi dell'introito aggiuntivo sono destinati dai comuni esclusivamente ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale.

7-ter. I comuni possono esentare le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo suolo, dal pagamento dell'imposta municipale propria per tre anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

7-quater. I comuni possono esentare in via permanente dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'azienda agricola, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### **8.18**

#### **CANDIANI, ARRIGONI**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 8.19

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di alleviare l'emergenza abitativa, possono prevedere, previa emanazione di specifica regolamentazione e attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'assegnazione di immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio pubblico ad apposite cooperative costituite per promuoverne l'autorecupero, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica».

## 8.0.1

**BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

(Interventi di autorecupero)

1. Al fine di promuovere l'apporto dei cittadini per la realizzazione dei programmi di recupero, i comuni emanano un avviso pubblico che elenca gli immobili soggetti al recupero; gli interventi da eseguire ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; il computo di massima delle opere da eseguire per ciascun immobile, effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; i requisiti che i gruppi di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare; i criteri di assegnazione degli immobili recuperati, garantendo la priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in caso di parità di valutazione, agli interventi realizzati con materiali a tecnologia bio-compatibile; i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici abilitati in base alla normativa vigente.

2. I gruppi di cittadini formulano all'ente territoriale competente le proposte operative, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando altresì i costi e i mezzi di finanziamento, nonché i tempi per la conclusione dei lavori di recupero. L'ente locale provvede sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

3. Le proposte presentate dai gruppi di autorecupero devono essere depositate nella segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante i quali chi dimostri di avere comprovato interesse nel progetto ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, anche in forma telematica, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, ultimo periodo. I cittadini, gli enti pubblici e le istituzioni interessate possono presentare osservazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

4. L'ente territoriale competente, entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte pervenute, rende pubblico l'elenco delle medesime proposte formulate ai sensi del comma 2 e approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché il relativo schema di convenzione con il quale il gruppo si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite l'apporto lavorativo diretto dei componenti del gruppo. Nello schema di convenzione devono essere stabiliti il valore delle opere a carico dei gruppi di autorecupero; l'ammontare delle eventuali somme di cui al comma 7, nell'importo complessivo di euro 100 mensili per unità abitativa, di cui 15 euro corrisposti dal comodatario e 85 euro dal Fondo per l'autorecupero di cui all'articolo 6, al netto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato a partire dal decimo anno; il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla

data di presentazione della relazione atte stante la fine dei lavori. I gruppi di autorecupero ai quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo assegnano alloro interno gli alloggi, mediante pubblico sorteggio e secondo criteri stabiliti all'atto di costituzione del gruppo.

5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Decorsi quattro mesi dalla presentazione della proposta, in assenza della delibera di approvazione nel medesimo termine, la proposta stessa si intende respinta.

6. Nel caso di immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana, il Comune attiva prioritariamente procedure negoziali con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore della trasformazione.

7. I proprietari possono concedere gli immobili abbandonati o incompiuti ai gruppi di autorecupero in comodato d'uso, dietro corresponsione di una somma mensile a titolo di partecipazione alle spese e di una somma simbolica a titolo di contributo del comodatario, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, da corrispondere annualmente. Qualora i proprietari non intendano procedere direttamente ad operazioni di recupero dell'immobile di proprietà nel termine di due anni dalla richiesta del Comune e non intendano concedere il proprio immobile al gruppo di autorecupero, i medesimi proprietari, ove non già previsto dai regolamenti comunali, sono tenuti a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dei prospetti che insistono sulle aree oggetto di recupero. In caso di inerzia, i comuni, possono prevedere specifiche sanzioni. Qualora il proprietario dell'immobile risulti deceduto e senza eredi, si procede all'acquisizione dell'immobile per pubblica utilità al fine di destinarlo ad interventi di autorecupero. Sono comunque ammesse pattuizioni tra i proprietari e i gruppi di autorecupero in ordine al riscatto del bene, tenuto conto del maggior valore derivante dall'intervento.

8. Gli enti territoriali competenti, in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal gruppo di autorecupero. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività specificamente individuate, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

9. Restano ferme le disposizioni recate dagli articoli 24 e 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, e dall'articolo 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

## **Art. 9.**

### Art. 9

#### **9.1**

##### **I RELATORI**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino a: «un registro» con le seguenti: «Presso le Regioni e le Province autonome è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile sul sito *internet* istituzionale delle Regioni e delle province autonome,» e sopprimere le seguenti parole: «comma 8» ovunque ricorrano.*

#### **9.2**

##### **MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma , aggiungere infine le seguenti parole: «Il registro di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza semestrale.»*

### Art. 10

#### **10.1**

##### **D'ALÌ**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **10.2**

##### **NUGNES, DONNO, MORONESE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alla manutenzione ordinaria e straordinaria»;*

b) *al comma 1 dopo le parole: «costruzioni abusive,» aggiungere le seguenti: «o irrecuperabili»;*

c) *al comma 1, alla fine del periodo sopprimere la parola: «nonché»;*

d) *al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel limite massimo del 30 per cento per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale»;*

e) *al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono abrogati.»*

### **10.3**

#### **ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, dopo le parole: «alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria» inserire le seguenti: «e del patrimonio comunale».*

### **10.4**

#### **MORONESE, MARTELLI, DONNO, NUGNES, FATTORI**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a euro 50 milioni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **10.0.1**

#### **DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni specifiche per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporre la pubblicazione in appositi elenchi.

2. Sono comunque vietati il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli esemplari di ulivo inseriti nei complessi censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali, le operazioni di rinnovo colturale e gli interventi di carattere fitosanitario, qualora preventivamente autorizzati dalle autorità competenti.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che detengono esemplari di ulivo in vaso di circonferenza del tronco superiore a 80 centimetri, misurata all'altezza di 130 centimetri dal suolo, esibiscono, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a definire l'origine delle piante e la data di espianto.

4. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i complessi arborei di cui al comma 1, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000 per ogni pianta soggetta alle attività illecite. Chiunque violi

le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 5.000 per ogni pianta.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali».

#### **10.0.2**

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni specifiche per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

2. Per i vigneti censiti ai sensi del comma 1, le Regioni e le Province autonome possono prevedere disposizioni specifiche per la tutela, il recupero e la corretta conduzione colturale.

3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i vigneti di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

#### **10.0.3**

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni specifiche per la tutela dei pascoli in altura)

1. Le Regioni, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza, tutelando, negli strumenti di pianificazione territoriale, le aree destinate a pascolo e favorendo la prosecuzione sul posto delle attività di lavorazione del latte, nonché l'integrazione con attività di valorizzazione culturale e agrituristica rispettose dell'ambiente montano.

2. Le regioni e gli enti locali definiscono nei procedimenti di affitto o concessione amministrativa di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, destinati a pascolo, criteri di priorità orientati a favorire l'allevamento delle razze autoctone.

3. I servizi territoriali di controllo, nell'ambito delle attività ordinarie rivolte alla verifica igienico-sanitaria delle produzioni di origine animale condotte in altura, valutano prioritariamente la necessità di consentire la conservazione delle tecniche tradizionali che supportano la realizzazione dei prodotti derivati dall'allevamento, fermi restando i requisiti generali di salubrità previsti dalla vigente normativa.

4. Per le produzioni tradizionali di origine animale afferenti ai prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le deroghe di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge, sono concesse dalle regioni competenti per territorio.

5. Per la tutela e l'eventuale conduzione conservativa di pascoli di pregio localizzati in altura, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

#### **10.0.4**

MORONESE, DONNO, NUGNES

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle Regioni inadempienti rispetto alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge».

**10.0.5**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo definiti ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle Regioni inadempienti rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo definiti ai sensi della presente legge».

**10.0.6**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

**«Art. 10-bis.**

(Piano straordinario di verifica delle istanze di sanatoria)

1. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica delle istanze di sanatoria della durata di 4 anni. Entro il 31 dicembre 2020, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti presenta al Parlamento una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. La mancata o tardiva conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Per l'attuazione del presente piano le Amministrazioni comunali si avvalgono delle risorse di cui all'articolo 32, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326».

**10.0.7**

DONNO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, FATTORI

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

**«10-bis.**

(Assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del piano regolatore generale a seguito di varianti)

1. Le varianti di piano regolatore generale sono ammissibili solo previa nuova valutazione ambientale strategica (VAS) dell'intero piano regolatore, anche nei casi in cui la variante richiesta è definita necessaria e funzionale ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero mediante Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La mancata assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del suddetto piano regolatore generale a seguito di variante costituisce fattispecie penale ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 11

**11.1**

I RELATORI

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 11. – (Disposizioni transitorie e finali). - 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che

consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento relativo all'anno precedente, al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti».

### **11.2**

#### **ARRIGONI, CANDIANI**

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nei piani economici e finanziari dei concessionari di lavori pubblici e di servizi. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

### **11.3**

#### **ANITORI, VICARI**

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono regolati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.*

### **11.4**

#### **NUGNES, DONNO, MORONESE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo sopprimere le parole:* «, e comunque non oltre il termine di tre anni»;

b) *al comma 1, terzo periodo sostituire le parole:* «procedimenti in corso» *con le seguenti:* «titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati»;

c) *al comma 1, terzo periodo sopprimere le parole:* «relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati»;

d) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «comunque denominati» *aggiungere le seguenti:* «, approvati,»;

e) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «comunque denominati» *aggiungere le seguenti:* «, approvati,»;

f) *al comma 1, sopprimere il quarto periodo;*

g) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **11.5**

#### **MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

*Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

### **11.6**

## **ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, al primo e al secondo periodo sopprimere le parole: «vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».*

### **11.7**

#### **NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari» fino alla fine del periodo.*

### **11.27**

#### **MARTELLI, MORONESE, DONNO, NUGNES, FATTORI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «alle infrastrutture» con le seguenti «alle venticinque infrastrutture prioritarie».*

### **11.8**

#### **DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano il predetto divieto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro».*

### **11.9**

#### **MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti comunque salvi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigore della presente legge».*

### **11.10**

#### **ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i procedimenti in corso alla data» con le seguenti: «i procedimenti in corso e quelli avviati entro un anno dalla data».*

### **11.11**

#### **DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Al comma 1, dopo le parole: «titoli abilitativi edilizi» inserire le seguenti: «già rilasciati».*

### **11.12**

#### **NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «gli interventi» fino a: «legge 17 agosto 1942 n. 1150».*

### **11.13**

#### **MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma 1, terzo periodo e ovunque ricorra, dopo le parole: «dei piani» sostituire la parola: «attuativi» con la seguente: «adottati».*

### **11.14**

#### **MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma 1 terzo periodo, sostituire le seguenti parole: «per i quali i soggetti abbiano presentato istanza per l'approvazione prima dell'entrata in vigore della presente legge» con la seguente: «, approvati,».*

### **11.15**

#### **ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge,».*

### **11.16**

#### **ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge,*

che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi», con le seguenti: «nonché le varianti, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi».

#### **11.17**

**ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **11.18**

**MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, in ciascun Comune non è consentito consumo di suolo in misura superiore al 30 per cento della media di consumo di suolo dello stesso Comune nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge».*

#### **11.19**

**FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO**

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e nelle Province autonome».*

#### **11.20**

**DONNO, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, FATTORI**

*Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

#### **11.21**

**MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma 1, ultimo periodo sostituire: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

#### **11.22**

**ARRIGONI, CANDIANI**

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «di ciascuna Regione» con le seguenti: «a livello nazionale».*

#### **11.23**

**MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ogni Regione e Provincia autonoma provvede a ripartire tra i comuni la quota di consumo di suolo ammissibile, applicando un calcolo basato sull'incremento della popolazione comunale residente rilevato su base decennale».*

#### **11.24**

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi ulteriori tre anni, il consumo di suolo di cui al primo periodo non è consentito in misura superiore al 10 per cento della media del consumo di suolo di ciascuna Regione nei cinque anni antecedenti».*

#### **11.25**

**MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Comune applica, agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano le prescrizioni riportate all'articolo 11 comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro».

#### **11.26**

**ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

#### **Tit. 1.**

**MORONESE, DONNO, NUGNES**

*Al titolo del disegno di legge, sostituire la parola: «contenimento» con la seguente: «azzerramento».*

